

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Ciad affinché accolga i principi della legislazione italiana

nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**87**. Buffo.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Cile affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/88. Carboni.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Cina affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/89. Carli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di Cipro affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/90. Cazzaro.

La Camera,

premesse che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Colombia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/91. Chianale.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti delle Comore affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/92. Cialente.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui

governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari del-

l'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Corea affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/93. Coluccini.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il

27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Costa d'Avorio affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/94. Dameri.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo

due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Costa Rica affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed

interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**95**. De Brasi.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Croazia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**96**. De Luca.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Danimarca affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/97. Alberta De Simone.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Ecuador affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/98. Diana.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Egitto affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/99. Di Serio D'Antona.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di El Salvador affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/100. Filippeschi.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui

governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari del-

l'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti degli Emirati Arabi Uniti affinché accolgano i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompano i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/101. Fluvi.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea

per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Eritrea affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/102. Folena.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Estonia affinché accolga i principi della legislazione

italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**103**. Fumagalli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;